

Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano,
OCCU)¹

del 23 novembre 2005 (Stato 1° maggio 2017)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visti gli articoli 47 capoverso 5, 61 capoverso 3, 62 capoverso 2, 63 capoverso 2, 64 capoverso 2, 67 e 95 capoverso 3 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016² sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr),³

ordina:

Capitolo 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina i requisiti relativi a:

- a. i seguenti oggetti d'uso che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli:
 - 1.⁴ oggetti contenenti metallo che entrano in contatto con la pelle,
 2. colori per tatuaggi e colori per il trucco permanente, nonché la loro caratterizzazione,
 3. apparecchi e strumenti per piercing, tatuaggi e trucco permanente,
 4. lenti a contatto cosmetiche afocali, nonché la loro caratterizzazione,
 5. oggetti d'uso per lattanti⁵ e bambini piccoli,
 - 6.⁶ materiali tessili secondo l'articolo 64 capoverso 1 ODerr quanto alla loro infiammabilità e combustibilità, alle sostanze chimiche in essi contenute nonché alla loro caratterizzazione,

RU 2005 6487

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

² RS 817.02

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).

⁵ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1161). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

- 7.7 prodotti di pelletteria quanto alle sostanze chimiche in essi contenute,
 - 8.8 cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini;
- b. candele, fiammiferi, accendini e articoli per scherzi.

Capitolo 2:

Oggetti d'uso che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli

Sezione 1:

Requisiti per gli oggetti contenenti metallo che vengono a contatto con la pelle⁹

Art. 2¹⁰ Oggetti contenenti nichelio¹¹

¹ Gli oggetti che vengono a contatto diretto con la pelle per un periodo prolungato, come orecchini, montature di occhiali, collane, bracciali e catenelle, braccialetti da caviglia e anelli, casse di orologi a polso, cinturini e chiusure di orologi, borchie e bottoni, cerniere lampo, fermagli e marchi metallici applicati agli indumenti, nonché fibbie di cinture, non devono cedere più di 0,5 µg di nichelio per cm² e settimana.

² Se gli oggetti di cui al capoverso 1 sono provvisti di un rivestimento, quest'ultimo deve essere di qualità tale che il valore limite non sia superato durante un periodo di uso normale dell'oggetto di almeno due anni.¹²

³ I perni destinati alla prima perforazione e altri perni introdotti nei lobi perforati degli orecchi o in altre parti del corpo perforate non devono cedere più di 0,2 µg di nichelio per cm² e settimana. Questa regola si applica parimenti ai dispositivi di chiusura.¹³

⁴ Per gli oggetti d'uso di cui ai capoversi 1–3 conformi alle norme tecniche menzionate nell'allegato 1 si presume che adempiano i requisiti fissati in questa sezione se questi ultimi sono contemplati da tali norme.¹⁴

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

⁸ Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121).

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4763).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'11 mag. 2009, in vigore dal 25 mag. 2009 (RU 2009 2391).

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).

Art. 2a¹⁵ Oggetti contenenti cadmio

¹ Parti in metallo di gioielli e gioielli fantasia, come accessori per capelli, braccialetti, collane, anelli, gioielli da piercing, orologi da polso, spille e gemelli per polsini non devono contenere parti metalliche accessibili dall'esterno con un tenore di cadmio pari o superiore allo 0,01 per cento in peso.¹⁶

² Il capoverso 1 non si applica a oggetti usati di cui all'articolo 1 capoverso 4 lettera a della legge federale del 12 giugno 2009¹⁷ sulla sicurezza dei prodotti.

Art. 2b¹⁸ Oggetti contenenti piombo

¹ Gli oggetti di cui all'articolo 2a capoverso 1 non devono contenere parti metalliche accessibili dall'esterno con un tenore di piombo pari o superiore allo 0,05 per cento in peso.¹⁹

² Il capoverso 1 non si applica agli oggetti usati di cui all'articolo 1 capoverso 4 lettera a della legge federale del 12 giugno 2009²⁰ sulla sicurezza dei prodotti.

Sezione 2: Piercing, tatuaggi, trucco permanente e pratiche affini**Art. 3** Definizioni

¹ Per piercing s'intende la perforazione di parti del corpo, ad esempio i lobi degli orecchi, allo scopo di introdurre un oggetto ornamentale.

² Per tatuaggio s'intende l'introduzione (microimpianto) di pigmenti coloranti nello strato dermico della pelle mediante speciali aghi e apposite macchine per tatuaggi. Le immagini e gli ornamenti così prodotti durano per tutta la vita della persona tatuata.

³ Per trucco permanente s'intende l'introduzione (microimpianto) di pigmenti coloranti nello strato dermico della pelle; la stabilità dei pigmenti coloranti impiegati è inferiore rispetto a quella del tatuaggio.

⁴ In relazione ai prodotti di cui alla presente sezione, per sterile s'intende l'assenza di organismi vitali, compresi i virus.

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 13 ott. 2010 (RU **2010** 4763). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 dic. 2011, in vigore dal 1° feb. 2012 (RU **2012** 401). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 1619).

¹⁷ RS **930.11**

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 5301).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 1619).

²⁰ RS **930.11**

Art. 4 Obbligo di diligenza

Le persone che effettuano piercing, tatuaggi e trucchi permanenti a terzi devono adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili per prevenire la trasmissione di infezioni.

Art. 5 Requisiti relativi ai piercing, ai colori per tatuaggi e ai colori per il trucco permanente

¹ I piercing non devono provocare colorazioni indelebili della pelle.

² In caso di impiego conforme alla destinazione, i colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente non devono mettere in pericolo la salute dei consumatori.

³ I colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente non devono contenere nessuna delle seguenti sostanze:

a.²¹ ammine aromatiche di cui all'allegato 1a e coloranti azoici o pigmenti che a causa di una dissociazione riduttiva formano le ammine aromatiche di cui all'allegato 1a; l'articolo 21 si applica per analogia;

b. coloranti di cui all'allegato 2;

c.²² sostanze di cui all'articolo 54 capoverso 1 ODerr;

d.²³ coloranti di cui all'articolo 54 capoverso 3 ODerr che:

1. devono essere utilizzati soltanto nei prodotti da sciacquare,
2. non devono essere utilizzati in prodotti applicati sulle mucose, oppure
3. non devono essere utilizzati nei prodotti per gli occhi;

e.²⁴ sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 secondo l'allegato 2 numero 1 dell'ordinanza del 5 giugno 2015²⁵ sui prodotti chimici (OPChim), nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008.f. sostanze aromatiche e odorose.

^{3bis} I colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente non possono contenere metalli pesanti e determinate altre sostanze oltre le concentrazioni enumerate nell'allegato 2a.²⁶

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU **2008** 1161). La correzione del 23 ago. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU **2016** 2967).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 1619).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 1619).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 1619).

²⁵ RS **813.11**

²⁶ Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 5301).

^{3ter} Se nei colori per tatuaggi o per il trucco permanente sono accertabili tracce di cromo (VI), sulla confezione deve figurare la seguente avvertenza: «Contiene cromo. Può causare reazioni allergiche».²⁷

^{3quater} Se nei colori per tatuaggi o per il trucco permanente sono accertabili tracce di nichelio, sulla confezione deve figurare la seguente avvertenza: «Contiene nichelio. Può causare reazioni allergiche».²⁸

⁴ Nei colori per tatuaggi e per il trucco permanente possono essere impiegati solamente conservanti che secondo l'articolo 54 capoverso 4 ODerr sono ammessi per prodotti che rimangono sulla pelle.²⁹

Art. 6 Requisiti relativi all'igiene dei colori per tatuaggi, di colori per il trucco permanente e di perni destinati alla prima perforazione³⁰

¹ I colori per tatuaggi e per il trucco permanente devono essere fabbricati e confezionati in modo da garantirne la sterilità fino al primo uso. Dopo l'apertura della confezione devono essere adottati tutti i provvedimenti volti ad escludere qualsiasi contaminazione microbica.³¹

² Al momento del primo impiego i perni destinati alla prima perforazione devono essere sterili.

Art. 7³² Requisiti degli apparecchi e degli strumenti per il piercing, il tatuaggio e il trucco permanente

Gli apparecchi e gli strumenti, o le parti di questi, utilizzati per il piercing, il tatuaggio e il trucco permanente devono essere sterili sempreché penetrino nella pelle dei consumatori.

Art. 8 Caratterizzazione dei colori impiegati per tatuaggi e il trucco permanente nonché per gioielli per il piercing

¹ Sui contenitori di colori per tatuaggi e colori per il trucco permanente devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

- a. il nome e l'indirizzo della persona o della ditta che fabbrica, importa, confeziona, imbottiglia o consegna i colori;

²⁷ Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 25 nov. 2013 (RU **2013** 5301). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 1619).

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 1619).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 1619).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5121).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5121).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU **2008** 1161).

- b.³³ la composizione in ordine decrescente di quantità, secondo una nomenclatura corrente (IUPAC, CAS, INCI o CI);
 - c. il numero della partita;
 - d. la data di conservabilità minima (con l'indicazione del mese e dell'anno) entro cui i coloranti mantengono le loro specifiche caratteristiche a condizioni di conservazione appropriate;
 - e. le condizioni di conservazione da osservare affinché sia garantita la conservabilità minima indicata;
 - f. se necessario, le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
- 2 Sugli imballaggi di gioielli per piercing devono figurare le seguenti indicazioni:
- a. il nome e l'indirizzo della persona o della ditta che fabbrica, importa, confeziona o consegna l'oggetto per il piercing;
 - b. i perni destinati alla prima perforazione devono essere caratterizzati come tali.
- ³ Le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 nonché quelle relative alla composizione del materiale per i gioielli per il piercing devono essere rese accessibili ai consumatori su richiesta.

Art. 9³⁴ Direttive professionali specifiche

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può esaminare direttive professionali specifiche di buona prassi di lavoro in materia di piercing, tatuaggio e trucco permanente e raccomandarne l'applicazione.

Sezione 3: Lenti a contatto cosmetiche afocali

Art. 10 Requisiti

Si presume che le lenti a contatto cosmetiche afocali conformi alle norme enunciate all'allegato 3 soddisfino i requisiti di sicurezza.

Art. 11 Caratterizzazione

¹ Al momento della consegna ai consumatori, sugli imballaggi di lenti a contatto cosmetiche afocali devono figurare:

- a. il nome e l'indirizzo della persona o della ditta che fabbrica, importa, confeziona o consegna lenti a contatto cosmetiche afocali;
- b. il numero della partita;

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).

- c. la data entro cui possono essere consegnate ai consumatori le lenti a contatto cosmetiche afocali, con l'indicazione del mese e dell'anno.

² Sull'imballaggio o sul foglietto illustrativo devono inoltre figurare le seguenti indicazioni:³⁵

- a. la durata massima di utilizzazione o di impiego di una lente a contatto cosmetica afocale (p.es. lenti a contatto giornaliere);
- b. le istruzioni per la manutenzione delle lenti a contatto cosmetiche afocali non monouso;
- c. l'indicazione che:
 - 1. la durata di utilizzazione giornaliera individuale delle lenti a contatto cosmetiche afocali deve essere stabilita da uno specialista al momento della consegna al consumatore,
 - 2. le lenti a contatto cosmetiche afocali non sono adatte per correggere difetti di vista,
 - 3. le lenti a contatto cosmetiche afocali possono limitare la capacità di guidare,
 - 4. la posizione e la forma delle lenti a contatto cosmetiche afocali dovrebbero essere controllate regolarmente da uno specialista,
 - 5. le lenti a contatto cosmetiche afocali non sostituiscono gli occhiali da sole;
 - 6. possono essere utilizzate unicamente lenti a contatto cosmetiche afocali estratte da imballaggi originali non aperti e non danneggiati.

³ Le indicazioni di cui al capoverso 2 possono essere sostituite da pittogrammi riconosciuti a livello internazionale secondo l'allegato 3.

Art. 12 Certificato di conformità

¹ Chi fabbrica o importa lenti a contatto cosmetiche afocali deve poter presentare un certificato di conformità da cui emerge che il prodotto è stato controllato secondo le norme di cui all'allegato 3.

² Il certificato di conformità deve essere redatto in una lingua ufficiale o in inglese e contenere le seguenti indicazioni:

- a. descrizione delle lenti a contatto cosmetiche afocali (numero dell'articolo e altri dati utili);
- b. il nome e l'indirizzo della persona che firma il certificato di conformità;
- c. il luogo di conservazione dei rapporti d'analisi.

³ Esso deve poter essere presentato per cinque anni dalla fabbricazione delle lenti a contatto cosmetiche afocali. In caso di produzione in serie, il termine decorre a partire dal completamento dell'ultimo esemplare.

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

Sezione 4: Oggetti d'uso per lattanti³⁶ e bambini piccoli**Art. 13** Campo d'applicazione e definizione³⁷

¹ La presente sezione si applica agli oggetti d'uso per lattanti e bambini fino a 36 mesi.

² Per «articolo di puericultura» ai sensi della presente sezione s'intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene o il nutrimento del lattante.³⁸

Art. 14³⁹ Requisiti generali relativi ad articoli di puericultura

¹ Gli articoli di puericultura non devono contenere più dello 0,1 per cento in massa (valore limite addizionato) dei seguenti esteri dell'acido ftalico: ftalato di bis(2-etilese) (DEHP⁴⁰), ftalato di dibutile (DBP⁴¹) e ftalato di butilbenzile (BBP⁴²).⁴³

² Gli articoli di puericultura che possono essere messi in bocca da lattanti e bambini piccoli non devono contenere più dello 0,1 per cento in massa (valore limite addizionato) dei seguenti esteri dell'acido ftalico: ftalato di diisononile (DINP⁴⁴), ftalato di disodecile (DIDP⁴⁵) e ftalato di diottile (DNOP⁴⁶).

Art. 14a⁴⁷ Biberon e succhiotti

¹ I poppatoi per biberon e le tettarelle possono cedere ad un simulatore di saliva i seguenti quantitativi massimi di sostanze:

- a. N-nitrosamine: 0,01 mg per kg di parti di elastomero o gomma;
- b. sostanze N-nitrosificabili: 0,1 mg per kg di parti di elastomero o gomma.

³⁶ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1161). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121).

³⁸ Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

⁴⁰ N. Chemical Abstract Service (CAS) 117-81-7; n. European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Einecs) 204-211-0

⁴¹ N. CAS 84-74-2; n. Einecs 201-557-4

⁴² N. CAS 85-68-7; n. Einecs 201-622-7

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4763).

⁴⁴ N. CAS 28553-12-0 e 68515-48-0; n. Einecs 249-079-5 e 271-090-9

⁴⁵ N. CAS 26761-40-0 e 68515-49-1; n. Einecs 247-977-1 e 271-091-4

⁴⁶ N. CAS 117-84-0; n. Einecs 204. 214-7

⁴⁷ Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5121). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

2 ...⁴⁸

Art. 14b⁴⁹ Biberon

I biberon per lattanti e bambini piccoli devono recare un'avvertenza che metta in guardia dai danni ai denti dovuti al consumo prolungato (suzione continua) di bevande zuccherate o agrodolci. ...⁵⁰

Art. 14c⁵¹ Oggetti con componenti di plastica e gomma che contengono IPA e destinati a lattanti e bambini piccoli

Gli articoli per lattanti e bambini piccoli non possono essere immessi sul mercato se uno dei loro componenti di plastica o gomma contiene oltre 0,5 mg/kg di uno degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) elencati nell'allegato 2.9 numero 2 capoverso 1 lettera d numero 2 dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁵² sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPCchim).

Art. 15 Norme tecniche

Si presume che gli oggetti d'uso per lattanti e bambini piccoli di cui alle norme enunciate nell'allegato 4 soddisfino i requisiti di sicurezza.

Sezione 5: Infiammabilità e combustibilità dei materiali tessili

Art. 16⁵³ Campo d'applicazione

La presente sezione si applica ai materiali tessili di cui all'articolo 64 capoverso 1 ODerr.

⁴⁸ Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 13 ott. 2010, con effetto dal 1° nov. 2010 (RU **2010** 4763).

⁴⁹ Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5121). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

⁵⁰ Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 16 dic. 2016, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 1619).

⁵¹ Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 1619).

⁵² **814.81**

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 1619).

Art. 17⁵⁴**Art. 18**⁵⁵ Requisiti

¹ I materiali tessili devono essere confezionati in modo tale da non presentare un pericolo eccessivo sotto il profilo dell'infiammabilità e della combustibilità.

² Gli indumenti e i filati per la fabbricazione di indumenti devono essere confezionati in modo tale da impedire che la fiamma si propaghi rapidamente sulla superficie del tessuto senza che nel contempo bruci la struttura fondamentale di quest'ultimo («surface flash»).

³ L'allegato 5 stabilisce norme tecniche atte a concretizzare i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. In occasione dell'adeguamento di questo allegato, l'USAV designa, per quanto possibile, norme armonizzate a livello internazionale.⁵⁶

Art. 19⁵⁷**Art. 20**⁵⁸**Sezione 6:****Sostanze chimiche in materiali tessili, in prodotti di pelletteria e in altri oggetti che vengono a contatto con il corpo umano**⁵⁹**Art. 21** Coloranti azoici

¹ I materiali tessili e i prodotti di pelletteria di cui nell'allegato 6 nonché le loro parti colorate non devono contenere coloranti azoici che, a causa di una dissociazione riduttiva di uno o più gruppi azoici, possono emettere uno o più ammini aromatici di cui nell'allegato 7 in una concentrazione superiore a 30 mg/kg.⁶⁰

² Al fine di determinare gli ammini aromatici secondo l'allegato 7 si applicano le norme tecniche enunciate nell'allegato 8.

⁵⁴ Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 26 nov. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6123).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6123).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 1619).

⁵⁷ Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 26 nov. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6123).

⁵⁸ Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 16 dic. 2016, con effetto dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 1619).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU **2010** 4763).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU **2010** 4763).

Art. 22 Sostanze vietate e limitatamente ammesse

¹ Per il trattamento di materiali tessili è vietato impiegare le sostanze seguenti:

- a. arsenico e suoi composti;
- b. piombo e suoi composti;
- c. para-ferilendiamina.

^{1bis} ...⁶¹

^{1ter} Nei seguenti oggetti, la concentrazione di stagno proveniente da composti di diocilstagno non deve superare lo 0,1 per cento in massa:

- a. materiali tessili;
- b. guanti;
- c. calzature e loro parti;
- d. articoli di puericoltura, compresi i pannolini;
- e. articoli per l'igiene femminile.⁶²

² L'ammissibilità dell'impiego di altre sostanze, in particolare di sostanze a effetto ignifugo, è retta dall'ordinanza del 18 maggio 2005⁶³ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

Sezione 7:⁶⁴ Cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini**Art. 22a**

¹ I cordoncini e i lacci nei vestiti per bambini fino all'età di 14 anni devono essere apposti in modo tale che il pericolo di rimanere impigliati, strangolati o feriti sia ridotto al minimo.

² Si presume che i cordoncini e i lacci di cui al capoverso 1 siano conformi ai requisiti di sicurezza se soddisfano le norme secondo l'allegato 8a.

⁶¹ Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 13 ott. 2010 (RU **2010** 4763). Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 25 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 5301).

⁶² Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU **2010** 4763).

⁶³ RS **814.81**

⁶⁴ Introdotta dal n. I dell'O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU **2008** 1161).

Capitolo 3: Candele, fiammiferi, accendini e articoli per scherzi

Art. 23 Candele, bastoncini fumiganti e oggetti simili

¹ Le candele, i bastoncini fumiganti e gli oggetti simili possono emanare, durante il processo di combustione, sostanze o miscele di sostanze unicamente in quantitativi che non mettano in pericolo la salute.

² Il tenore di piombo degli stoppini di candele non deve superare i 600 mg/kg.

Art. 24 Fiammiferi

¹ È vietato consegnare ai consumatori dei fiammiferi con fosforo bianco.

² I fiammiferi possono essere venduti unicamente in imballaggi, pacchetti e scatole recanti la ditta del fabbricante o la sua marca depositata.

³ L'imballaggio posto a diretto contatto con i fiammiferi (scatola, bustine di fiammiferi da staccare, ecc.) dev'essere di materiale resistente e tale da garantire un'adeguata protezione dei fiammiferi.

Art. 25⁶⁵ Accendini

¹ Per accendini si intendono dispositivi atti a produrre una fiamma mediante scintille ottenute da uno sfregamento meccanico su una pietra focaia oppure utilizzando l'effetto piezo-elettrico. Di regola servono ad accendere di proposito articoli per fumatori come sigarette, sigari e pipe oppure materiali come carta e stoppini.

² Come combustibili possono essere impiegati benzina o gas liquidi quali propano o butano.

³ Gli accendini devono essere provvisti di un dispositivo di sicurezza a prova di bambino secondo il capoverso 4. Sono eccettuati gli accendini ricaricabili che soddisfano le seguenti condizioni:

- a. all'accendino si applica una garanzia del fabbricante valida almeno due anni secondo la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999⁶⁶ su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;
- b. l'accendino è concepito in modo tale da assicurare una durata di vita di almeno cinque anni, riparazioni comprese, e può essere riparato e ricaricato in modo sicuro lungo la sua intera durata di vita;
- c. le parti dell'accendino che non sono di consumo, ma sono soggette a possibile usura o suscettibili di rompersi nel corso di un uso continuativo dopo la scadenza del periodo di garanzia devono poter essere sostituite o riparate presso un centro servizi post-vendita autorizzato o specializzato con sede in Svizzera o nell'Unione europea.

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 7 mar. 2008, in vigore dal 1° apr. 2008 (RU 2008 1161).

⁶⁶ GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12

⁴ Per accendino munito di un dispositivo di sicurezza a prova di bambino si intende un accendino che, in condizioni di utilizzazione abituali o ragionevolmente prevedibili, non può essere azionato da bambini di età inferiore ai 51 mesi a causa della forza necessaria per azionarlo o delle sue caratteristiche costruttive o del sistema di protezione del meccanismo d'ignizione ovvero della complessità o della sequenza delle operazioni necessarie per l'accensione.

⁵ Gli accendini che assomigliano a oggetti in grado di attirare l'attenzione dei bambini (accendini fantasia) non possono essere fabbricati, importati o consegnati. Si tratta in particolare di accendini che:

- a. riproducono la forma di personaggi dei fumetti, di giocattoli, armi, orologi, telefoni, strumenti musicali, veicoli, derrate alimentari, animali, figure umane o loro parti;
- b. producono altri effetti (si illuminano, emettono suoni, comportano parti mobili ecc.).

⁶ Gli accendini devono soddisfare le norme menzionate nell'allegato 9.

Art. 26 Articoli per scherzi

Gli articoli per scherzi e gli oggetti destinati a scopi simili non devono contenere sostanze in quantità tali da risultare pericolose per la salute. Sono segnatamente vietate:

- a. le parti metalliche;
- b. la polvere della corteccia di Panama (*Quillaja saponaria*) ed i suoi derivati contenenti saponine;
- c. la polvere della radice dell'elleboro verde e nero (*Helleborus viridis* – *Helleborus niger*);
- d. la polvere della radice del veratro bianco e nero (*Veratrum album* – *Veratrum niger*);
- e. la benzidina e suoi derivati;
- f. la o-nitrobenzaldeide;
- g. il solfuro d'ammonio, l'idrogenosolfuro d'ammonio ed i polisolfuri d'ammonio;
- h. gli esteri volatili dell'acido bromacetico: bromacetato di metile, bromacetato di etile, bromacetato di propile e bromacetato di butile.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 27 Adeguamento degli allegati⁶⁷

¹ L'USAV adegua gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera.⁶⁸

² Per quanto possibile, l'USAV⁶⁹ designa norme armonizzate a livello internazionale.

³ In occasione degli adeguamenti può stabilire disposizioni transitorie.⁷⁰

Art. 28 Disposizioni transitorie

In deroga all'articolo 80 capoverso 7 ODerr vale:

- a. gli oggetti contenenti nichelio di cui all'articolo 2 capoverso 3 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora solo fino al 31 agosto 2006;
- b. gli oggetti d'uso per lattanti e bambini piccoli di cui agli articoli 13–15 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora solo fino al 31 dicembre 2006;
- c. le candele, i fiammiferi, gli accendini e gli articoli per scherzi di cui agli articoli 23–26 possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora solo fino al 31 dicembre 2006;
- d. i colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente possono essere utilizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora fino al 31 dicembre 2007.

Art. 29 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 26 giugno 1995⁷¹ sulla combustibilità dei materiali tessili è abrogata.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

⁶⁹ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DFI del 25 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5301).

⁷⁰ Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

⁷¹ [RU 1995 3424, 2005 3389 II 3]

Disposizione transitoria della modifica del 15 novembre 2006⁷²

Gli oggetti di cui agli articoli 14, 14a e 14b possono essere fabbricati e importati secondo il diritto anteriore fino al 16 gennaio 2007. Essi possono essere consegnati ai consumatori ancora fino al 31 marzo 2008.

Disposizioni transitorie della modifica del 7 marzo 2008⁷³

¹ L'abbigliamento per bambini può ancora essere fabbricato e importato secondo il diritto anteriore sino al 31 settembre 2008. Può ancora essere consegnato ai consumatori sino al 31 marzo 2009.

² Gli accendini possono ancora essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore sino al 31 dicembre 2008.

Disposizioni transitorie della modifica del 13 ottobre 2010⁷⁴

¹ Gli oggetti che non corrispondono all'articolo 2a nella versione della modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere fabbricati, importati e consegnati ai consumatori secondo il diritto previgente fino al 31 ottobre 2011 (un anno dopo l'entrata in vigore).

² Gli oggetti che non corrispondono all'articolo 22 capoverso 1^{ter} nella versione della modifica del 13 ottobre 2010 della presente ordinanza possono essere fabbricati, importati e consegnati ai consumatori secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2011.

Disposizione transitoria della modifica del 21 dicembre 2011⁷⁵

Gli oggetti che non corrispondono all'articolo 2a nella versione della modifica del 21 dicembre 2011 della presente ordinanza possono essere fabbricati, caratterizzati, importati e consegnati ai consumatori ancora fino al 31 luglio 2012 secondo il diritto anteriore.

Disposizioni transitorie della modifica del 25 novembre 2013⁷⁶

¹ Gli oggetti che non corrispondono alla modifica del 25 novembre 2013 della presente ordinanza possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2015. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. È fatto salvo il capoverso 2.

⁷² RU 2006 5121

⁷³ RU 2008 1161

⁷⁴ RU 2010 4763

⁷⁵ RU 2012 401

⁷⁶ RU 2013 5301

² Gli oggetti che non corrispondono all'articolo 2*b* nella versione del 25 novembre 2013 della presente ordinanza possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2014.

Disposizione transitoria della modifica del 16 dicembre 2016⁷⁷

Gli oggetti d'uso che non corrispondono alla modifica del 16 dicembre 2016 della presente ordinanza possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2018. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

⁷⁷ RU 2017 1619

Allegato 178
(art. 2 cpv. 4)

Norme tecniche applicabili agli oggetti che rilasciano nichelio⁷⁹

Numero	Titolo
SN EN 1811+A1:2015	Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichelio da tutte le parti che vengono inserite in parti perforate del corpo umano e da articoli destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle
SN EN 12472+A1:2009	Metodo per la simulazione dell'usura e della corrosione per la determinazione del rilascio di nichelio da articoli ricoperti
SN EN 16128:2011	Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichelio da quelle parti di montature per occhiali e occhiali da sole destinate a venire a stretto e prolungato contatto con la pelle

⁷⁸ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del DFI del 7 mar. 2008 (RU **2008** 1161). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 1619).

⁷⁹ I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

*Allegato Ia*⁸⁰
(art. 5 cpv. 3 lett. a)

Elenco delle ammine aromatiche che non devono essere contenute nei colori per tatuaggi e nei colori per trucco permanente

Numero CAS ⁸¹	Numero d'indice	Numero CE	Nome della sostanza
92-67-1	612-072-00-6	202-177-1	bifenil-4-ammine
92-87-5	612-042-00-2	202-199-1	benzidina
95-69-2		202-411-6	4-cloro-o-toluidina
91-59-8	612-022-00-3	202-080-4	2-naftilammina
97-56-3	611-006-00-3	202-591-2	o-ammino-azotoluene
99-55-8		202-765-8	5-nitro-o-toluidina
106-47-8		203-401-0	4-cloranilina
615-05-4		210-406-1	4-metossi-m-fenilendiammina
101-77-9	612-051-00-1	202-974-4	4,4'-metilendianilina
91-94-1	612-068-00-4	202-109-0	3,3'-diclorobenzidina
119-90-4	612-036-00-X	204-355-4	3,3'-dimetossibenzidina
119-93-7	612-041-00-7	204-358-0	3,3'-dimetilbenzidina
838-88-0	612-085-00-7	212-658-8	3,3'-metilenedi-o-toluidina
120-71-8		204-419-1	6-metossi-m-toluidina
101-14-4	612-078-00-9	202-918-9	4,4'-metilene-bis-(2-cloro-anilina)
101-80-4		202-977-0	4,4'-ossidianilina
139-65-1		205-370-9	4,4'-tiodianilina
95-53-4	612-091-00-X	202-429-0	o-toluidina 2-amminotoluene
95-80-7	612-099-00-3	202-453-1	4-metil-m-fenilendiammina
137-17-7		205-282-0	2,4,5-trimetilanilina
90-04-4	612-035-00-4	201-963-1	o-anisidina
60-09-3			4-amminoazobenzene
399-95-1	604-028-00-X	402-230-0	4-ammino-3-fluorofenolo 4-ammino-3-fluorofenolo
95-68-1			2,4'-xilidina
87-62-7			2,6'-xilidina
293733-21-8			6-ammino-2-etossinaftalina
106-50-3		2003-404-7	p-fenilendiammina

⁸⁰ Originario all. 1. Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFI del 15 nov. 2006 (RU 2006 5121). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del DFI del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4763).

⁸¹ CAS = Chemical Abstract Service of the American Chemical Society

Allegato 2
(art. 5 cpv. 3 lett. b)

Elenco dei coloranti che non possono essere contenuti nei colori per tatuaggi e per trucco permanente

Nome CI ⁸²	Numero CAS	Numero CI
Acid Green 16	12768-78-4	44025
Acid Red 26	3761-53-3	16150
Acid Violet 17	4129-84-4	42650
Acid Violet 49	1694-09-3	42640
Acid Yellow 36	587-98-4	13065
Basic Blue 7	2390-60-5	42595
Basic Green 1	633-03-4	42040
Basic Red 1	989-38-8	45160
Basic Red 9	569-61-9	42500
Basic Violet 1	8004-87-3	42535
Basic Violet 10	81-88-9	45170
Basic Violet 3	548-62-9	42555
Disperse Blue 1	2475-45-8	64500
Disperse Blue 1	2475-45-8	64500
Disperse Blue 106	12223-01-7	–
Disperse Blue 124	61951-51-7	–
Disperse Blue 3	2475-46-9	61505
Disperse Blue 35	12222-75-2	–
Disperse Orange 3	730-40-5	11005
Disperse Orange 37	12223-33-5	–
Disperse Red 1	2872-52-8	11110
Disperse Red 17	3179-89-3	11210
Disperse Yellow 3	2832-40-8	11855
Disperse Yellow 9	6373-73-5	10375
Pigment Orange 5	3468-63-1	12075
Pigment Red 53	2092-56-0	15585
Pigment Violet 3	1325-82-2	42535:2
Pigment Violet 39	64070-98-0	42555:2
Solvent Blue 35	17354-14-2	61554
Solvent Orange 7	3118-97-6	12140
Solvent Red 24	85-83-6	26105
Solvent Red 49	509-34-2	45170:1
Solvent Violet 9	467-63-0	42555:1
Solvent Yellow 1	60-09-3	11000

⁸² CI = Colour Index.

Nome CI	Numero CAS	Numero CI
Solvent Yellow 2	60-11-7	11020
Solvent Yellow 3	97-56-3	11160

*Allegato 2a*⁸³
(art. 5 cpv. 3^{bis})

Elenco dei metalli pesanti e delle altre sostanze che possono essere contenuti nei colori per tatuaggi e per trucco permanente al massimo fino alle concentrazioni enumerate

Elemento o composto	Concentrazione massima nel prodotto pronto per l'uso
1 Metalli pesanti	
Antimonio (Sb)	2 mg/kg
Arsenico (As)	2 mg/kg
Bario (Ba)	50 mg/kg
Piombo (Pb)	2 mg/kg
Cadmio (Cd)	0,2 mg/kg
Cromo (CrVI)	0,2 mg/kg
Cobalto (Co)	25 mg/kg
Rame (Cu), solubile ⁸⁴	25 mg/kg
Nichelio (Ni)	Secondo la buona prassi di fabbricazione (BPF)
Mercurio (Hg)	0,2 mg/kg
Selenio (Se)	2 mg/kg
Zinco (Zn)	50 mg/kg
Stagno (Sn)	50 mg/kg
2 Altre sostanze	
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,5 mg/kg
Benzo(a)pirene (BaP)	5 µg/kg

⁸³ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del DFI del 25 nov. 2013 (RU **2013** 5301). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 1619).

⁸⁴ Dopo estrazione in soluzione acquosa a pH 5,5

*Allegato 3*⁸⁵
(art. 10, 11 cpv. 3 e 12 cpv. 1)

Norme tecniche per lenti a contatto cosmetiche afocali⁸⁶

Numero	Titolo
SN EN ISO 14534:2015	Ottica oftalmica – Lenti a contatto e prodotti per la cura delle lenti a contatto – Requisiti fondamentali
SN EN 980:2008	Simboli grafici utilizzati per la caratterizzazione dei dispositivi medici

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFI del 16 dic. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 1619).

⁸⁶ I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

*Allegato 4*⁸⁷
(art. 15)

Norme tecniche concernenti gli oggetti d'uso per lattanti e bambini piccoli⁸⁸

Numero	Titolo
SN EN 1273-1:2005	Articoli per puericoltura – Girelli – Requisiti di sicurezza e metodi di prova
SN EN 1466:2015	Articoli per puericoltura – Sacche porta bambini e supporti – Requisiti di sicurezza e metodi di prova
SN EN 13209-1:2004	Articoli per puericoltura – Zaini porta-bambini – Requisiti di sicurezza e metodi di prova Parte 1: Zaini porta-bambini con telaio
SN EN 14350-1:2004	Articoli per puericoltura – Dispositivi per bere Parte 1: Requisiti generali meccanici e prove

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

⁸⁸ I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

*Allegato 5*⁸⁹
(art. 18 cpv. 3)

Norme tecniche per la determinazione del comportamento al fuoco di tessuti⁹⁰

Numero	Titolo
SN EN 1101/A1:2005	Tessili – Comportamento al fuoco di tende e tendaggi – Procedimento dettagliato per determinare l'inflammabilità di prove verticali (piccola fiamma)
SN EN 1102:1995	Tessili – Comportamento al fuoco di tende e tendaggi – Procedimento dettagliato per determinare la propagazione della fiamma di prove verticali
SN EN 1103:2005	Tessili – Comportamento al fuoco – Tessuti per abbigliamento – Procedimento dettagliato per determinare il comportamento al fuoco dei tessuti per abbigliamento
SN EN 13772:2011	Tessili e prodotti tessili – Comportamento al fuoco – Tende e tendaggi – Misurazione della propagazione della fiamma di provini orientati verticalmente sottoposti all'azione di una grande sorgente di accensione

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

⁹⁰ I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

Allegato 6⁹¹
(art. 21 cpv. 1)

Materiali tessili e prodotti di pelletteria che non possono contenere coloranti azoici di cui all'articolo 21 capoverso 1

I seguenti materiali tessili e prodotti di pelletteria nonché le loro parti colorate che rimangono in contatto per lungo tempo con il corpo umano non devono contenere coloranti azoici secondo l'articolo 21 capoverso 1:

- a. abiti, lenzuola, sacchi a pelo, asciugamani, posticci, parrucche, copricapo, pannolini e altri oggetti per l'igiene personale;
- b. scarpe, guanti, cinturini di orologi da polso, borsette, portamonete e portafogli, cartelle portadocumenti, fodere di sedie;
- c. giocattoli in tessuto o in pelle e giocattoli con abiti in tessuto o in pelle;
- d. fili e tessuti destinati alla consegna ai consumatori.

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

Allegato 7
(art. 21 cpv. 1)

Elenco delle ammine aromatiche

Numero	Numero CAS	Numero d'indice	Numero CE	Nome della sostanza
1	92-67-1	612-072-00-6	202-177-1	bifenil-4-ammine 4-aminobifenile xenilammina
2	92-87-5	612-042-00-2	202-199-1	benzidina
3	95-69-2		202-441-6	4-cloro-o-toluidina
4	91-59-8	612-022-00-3	202-080-4	2-naftilammina
5	97-56-3	611-006-00-3	202-591-2	o-ammino-azotoluene 4-ammino-2',3'-dimetilazobenzene 4-o-tolilazo-o-toluidina
6	99-55-8		202-765-8	5-nitro-o-toluidina
7	106-47-8	612-137-00-9	203-401-0	4-cloranilina
8	615-05-4		210-406-1	4-metossi-m-fenilendiammina
9	101-77-9	612-051-00-1	202-974-4	4,4'-metilendianilina 4,4'-diamminodifenilmetano
10	91-94-1	612-068-00-4	202-109-0	3,3'-diclorobenzidina 3,3'-diclorodifenil- 4,4'-ilenediammina
11	119-90-4	612-036-00-X	204-355-4	3,3'-dimetilbenzidina o-dianisidina
12	119-93-7	612-041-00-7	204-358-0	3,3'-dimetilbenzidina 4,4'-bi-o-toluidina
13	838-88-0	612-085-00-7	212-658-8	4,4'-metilenedi-o-toluidina
14	120-71-8		204-419-1	6-metossi-m-toluidina p-cresidina
15	101-14-4	612-078-00-9	202-918-9	4,4'-metilene-bis-(2-cloro-anilina) 2,2'-dicloro-4,4'-metilene-dianilina
16	101-80-4		202-977-0	4,4'-ossidianilina
17	139-65-1		205-307-9	4,4'-tiodianilina
18	95-53-4	612-091-00-X	202-429-0	o-toluidina 2-amminotoluene
19	95-80-7	612-099-00-3	202-453-1	4-metil-m-fenilendiammina
20	137-17-7		205-282-0	2,4,5-trimetilanilina
21	90-04-0	612-035-00-4	201-963-1	o-anisidina 2-metossianilina
22	60-09-3	611-008-00-4	200-453-6	4-amminoazobenzene

*Allegato 8*⁹²
(art. 21 cpv. 2)

Norme tecniche per la determinazione delle ammine aromatiche⁹³

Numero	Titolo
SN EN 14362-1:2012	Tessili – Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate da coloranti Parte 1: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici accessibili con e senza estrazione
SN EN 14362-3:2012	Tessili – Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate da coloranti Parte 3: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici che possono rilasciare il 4-amminoazobenzene
SN EN ISO 17234-1:2015	Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti Parte 1: Determinazione di alcune ammine aromatiche derivate da coloranti azoici
SN EN ISO 17234-2:2011	Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti Parte 2: Determinazione del 4-amminoazobenzene

⁹² Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 1619).

⁹³ I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

*Allegato 8a*⁹⁴
(art. 22a cpv. 2)

Norma tecnica per i cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini⁹⁵

Numero	Titolo
SN EN 14682:2015	Sicurezza dell'abbigliamento per bambini – Cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini – Specifiche

⁹⁴ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del DFI del 7 mar. 2008 (RU **2008** 1161). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 1619).

⁹⁵ I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

Allegato 9⁹⁶
(art. 25 cpv. 6)

Norme tecniche concernenti gli accendini⁹⁷

Numero	Titolo
SN EN ISO 9994/A1:2008	Accendini – Specifiche di sicurezza
SN EN 13869+A1:2011	Accendini – Accendini di sicurezza bambini – Requisiti in materia di sicurezza e metodi di prova

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DFI del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 1619).

⁹⁷ I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

